

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LA COPERTURA DELLE PERDITE DA COVID 19 (ESERCIZI 2020-2022)

Con l'approvazione del bilancio 2025 termina il quinquennio a disposizione che consentiva di differire di 5 anni gli obblighi di copertura delle perdite e di scioglimento della società per perdite e, di conseguenza, occorre prendere gli opportuni provvedimenti qualora tali perdite non risultino ancora coperte.

LA COPERTURA DELLE PERDITE DA COVID 19 (ESERCIZI 2020-2022)	
LA DISCIPLINA ORDINARIA DELLE PERDITE	Nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 molte società chiusero il bilancio riportando una perdita, da attribuirsi sostanzialmente alla situazione economica sfavorevole dovuta alla pandemia da Covid-19. Il legislatore aveva così deliberato un complesso di misure emergenziali che, pur non eliminando la perdita, ne hanno differito gli effetti giuridici, attenuando temporaneamente gli obblighi societari in tema di riduzione/ricostituzione del capitale e scioglimento della società. La disciplina ordinaria da seguire circa la copertura delle perdite di esercizio è contenuta ◆ negli artt. 2446 e 2447 del c.c. per quanto attiene le società per azioni ◆ negli artt. 2482-bis e 2482-ter del c.c. per quanto concerne le società a responsabilità limitata. Qualora a causa delle perdite il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo, gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Nel caso di loro inerzia tale obbligo ricade sul collegio sindacale, ovvero sul consiglio di sorveglianza (o per le srl il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale). All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'organo di controllo. Nell'assemblea gli amministratori sono tenuti anche ad informare i soci su eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la predisposizione della relazione.  Tuttavia, in tale fase non vi è ancora l'obbligo riduzione del capitale sociale, ma nel caso in cui la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

	In alternativa gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede a disporre tale riduzione con decreto soggetto a reclamo, e quest'ultimo andrà iscritto da parte degli amministratori nel registro delle imprese. Inoltre, qualora a causa della perdita superiore ad un terzo del capitale, quest'ultimo si riduca al di sotto del minimo previsto per legge, l'organo amministrativo deve convocare tempestivamente l'assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo stabilito per legge. Diversamente si potrà anche procedere con la trasformazione in un tipo di società che preveda un minore ammontare minimo di capitale sociale o con la messa in liquidazione.
SCIoglimento DELLA SOCIETÀ PER LA RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE	L'art. 2484, comma 1, n. 4 del c.c. dispone lo scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo quanto disposto dai citati artt. 2447 e 2482 ter del c.c.. Per le società cooperative l'articolo di riferimento in caso di scioglimento per la perdita del capitale sociale è l'art. 2545 duodecies del c.c..
DISCIPLINA DELLE PERDITE "COVID" RELATIVE AGLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022	L'art. 6 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020, è stato successivamente sostituito dall'art. 1, comma 266, della "Legge di Bilancio 2021"¹. Come con la precedente disposizione viene sospesa per 5 anni l'applicazione sia di una parte della disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite in materia di società di capitali², sia della causa di scioglimento³ previste per le società di capitali e cooperative. Nella nuova normativa si fa riferimento a "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020".  È bene precisare che tale norma non riguarda le disposizioni di cui all'art. 2446, comma 1, c.c. e all'art. 2482-bis, commi 1, 2 e 3 del C.c. e ne consegue che non è sospeso l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite e di convocare l'assemblea sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni di chi esercita il controllo, e riportare all'assemblea i fatti di rilievo successivamente intervenuti. Le perdite "Covid" devono inoltre essere distintamente indicate nella nota integrativa con la specifica, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

¹ Legge 178/2020.

² artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter del c.c.

³ artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies del c.c.

	Inoltre, nulla vietava che la società avrebbe potuto decidere di non avvalersi della norma in esame.												
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SOSPENSIVE ANCHE PER LE PERDITE 2021 E 2022	Con l'art. 3, comma 1-ter del "Decreto Milleproroghe 2022" ⁴ , è stata poi prevista la possibilità di applicare il regime di sospensione dei citati articoli del Codice Civile in merito alla copertura delle perdite anche per quelle generate nel corso dell'annualità 2021. Successivamente tale deroga è stata riproposta anche per i bilanci 2022 con l'art. 3, comma 9 del "Decreto Milleproroghe 2023" ⁵ .												
PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COPERTURA DELLE PERDITE	Con riferimento alla normativa sopra riportata, gli adempimenti sospesi riguardo alle perdite 2020 dovranno essere adempiuti entro l'esercizio 2025, per le perdite 2021 occorre adempiere entro il 2026, così come per quelle dell'esercizio 2022 è necessario provvedere entro il 2027. Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.												
LA COPERTURA DELLE PERDITE COVID DOPO IL QUINQUENNIO	Per le perdite 2020, dunque, i 5 anni terminano con l'esercizio 2025: se all'approvazione del bilancio 2025 la perdita non risulta ancora coperta, con la successiva approvazione del bilancio tornano pienamente operativi tutti gli obblighi sanciti dal Codice Civile con la disciplina ordinaria. Pertanto, la società potrà dover procedere a seconda dei casi con una o più delle seguenti modalità: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>copertura mediante utili portati a nuovo o conseguiti nell'esercizio</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>utilizzo di riserve disponibili, della riserva legale (nei limiti della quota eccedente il quinto del capitale sociale) e per ultimo delle eventuali riserve in sospensione di imposta (tenuto conto dei vincoli che hanno per legge)</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>versamenti da parte dei soci</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>rinuncia da parte dei soci a crediti verso la società per incrementare il patrimonio netto e coprire le perdite</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>riduzione del capitale sociale senza scendere al di sotto dei limiti previsti dalla legge</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>adozione delle determinazioni richieste quando il capitale scende al di sotto del minimo legale</td></tr> </table>  Ovviamente quale misura adottare dipende dalla struttura patrimoniale della società, dall'ammontare residuo della perdita, dalla presenza o meno nel patrimonio netto di riserve distribuibili o	1)	copertura mediante utili portati a nuovo o conseguiti nell'esercizio	2)	utilizzo di riserve disponibili, della riserva legale (nei limiti della quota eccedente il quinto del capitale sociale) e per ultimo delle eventuali riserve in sospensione di imposta (tenuto conto dei vincoli che hanno per legge)	3)	versamenti da parte dei soci	4)	rinuncia da parte dei soci a crediti verso la società per incrementare il patrimonio netto e coprire le perdite	5)	riduzione del capitale sociale senza scendere al di sotto dei limiti previsti dalla legge	6)	adozione delle determinazioni richieste quando il capitale scende al di sotto del minimo legale
1)	copertura mediante utili portati a nuovo o conseguiti nell'esercizio												
2)	utilizzo di riserve disponibili, della riserva legale (nei limiti della quota eccedente il quinto del capitale sociale) e per ultimo delle eventuali riserve in sospensione di imposta (tenuto conto dei vincoli che hanno per legge)												
3)	versamenti da parte dei soci												
4)	rinuncia da parte dei soci a crediti verso la società per incrementare il patrimonio netto e coprire le perdite												
5)	riduzione del capitale sociale senza scendere al di sotto dei limiti previsti dalla legge												
6)	adozione delle determinazioni richieste quando il capitale scende al di sotto del minimo legale												

⁴ D.L. 228/2021, convertito dalla Legge 15/2022.

⁵ D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023.

	utilizzabili , oltre che dalla disponibilità dei soci ad intervenire con eventuali aumenti di capitale sociale .
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti